



Sentenza n. 34/2024

R.G. TRIB. FED. 27/2024

(Proc. P.F. 31/2024)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno **23** del mese **di ottobre 2024**, così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stefano Feltrin - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente Relatore

riunitosi per decidere in ordine al deferimento nei confronti di:

signor **Marcello BRAGHIERI** (tess. n. **CF058268** – **Cod. Soc. MI913** – **Cod. Soc. MI819**), all'epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Naviglio Running Team - per avere, in occasione della Maratona di Atene del 14 novembre 2021, percorso gli ultimi 100 metri e tagliato il traguardo tenendo in braccio la figlia di minore età, soggetto non autorizzato a prendere parte alla manifestazione, in violazione del Regolamento Tecnico Internazionale e delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni nazionali e internazionali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, correndo oltretutto il rischio di costituire un potenziale pericolo per se stesso, per la figlia di minore età e per gli atleti regolarmente iscritti, nonché un intralcio per il regolare svolgimento della manifestazione. Violazione art. 6 Statuto Federale; art. 1, commi 1 e 13, e art. 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2, 3 e 4 Codice di Comportamento Sportivo CONI, anche in relazione alle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni nazionali e al Regolamento Tecnico Internazionale;

Soc. A.S.D. NAVIGLIO RUNNING TEAM (Cod. MI913), in persona del legale rappresentante *pro tempore* signor Christian Balzaretti - a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL per avere il tesserato signor Marcello Braghieri, in occasione della Maratona di Atene del 14 novembre 2021, percorso gli ultimi 100 metri e tagliato il traguardo tenendo in braccio la figlia di minore età, soggetto non autorizzato a prendere parte alla manifestazione, in violazione del Regolamento Tecnico Internazionale e delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni nazionali e internazionali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, correndo oltretutto il rischio di costituire un potenziale pericolo per se stesso, per la figlia di minore età e per gli atleti regolarmente iscritti, nonché un intralcio per il regolare svolgimento della manifestazione. Violazione art. 6 Statuto Federale; art. 1, commi 1 e 13, e art. 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2, 3 e 4 Codice di Comportamento Sportivo CONI, anche in relazione alle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni nazionali e al Regolamento Tecnico Internazionale.



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento trae origine dall'esposto datato 18 marzo 2024, con la quale il signor Daniele Casoni, tesserato per la A.S.D. Naviglio Running Team, riferiva *“che nella maratona di Atene del 14 novembre 2021 il signor Marcello Braghieri percorreva gli ultimi 200 metri della gara con sua figlia in braccio”*. Le immagini fotografiche allegate alla segnalazione ritraevano effettivamente il signor Marcello Braghieri nell'ambito di una condotta compatibile con quanto sostenuto dal signor Casoni. La Procura Federale, pertanto, procedeva con l'attività di indagine che, anche a mezzo dell'adizione di testi e dello stesso deferito, confermava i fatti narrati nella segnalazione alla quale, pertanto, seguiva atto d'intenzione di procedere a deferimento e successivo deferimento.

All'udienza era presente per la Procura Federale l'Avv. Matteo Annunziata. Per i deferiti, il signor Marcello Braghieri e il signor Christian Balzaretti per l'ASD Naviglio Running Team assistita dall'Avv. Alessandra Innaro.

La Procura Federale, rappresentata dall'Avv. Matteo Annunziata, il quale, nel riportarsi al proprio deferimento, chiedeva dichiararsi la responsabilità dei deferiti. La stessa Procura Federale unitamente alla difesa dell'ASD Naviglio, la quale si riportava ai propri scritti difensivi, formulavano conclusioni congiunte, con richiesta di ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00) con successiva riduzione di un terzo. Le parti si impegnavano a non impugnare la decisione conforme alla loro proposta. A questo punto, prendeva la parola per la Procura Federale, l'Avv. Matteo Annunziata, il quale, oltre a richiamarsi integralmente al proprio deferimento, osservava come la violazione fosse pacifica e riconosciuta. La Procura Federale ha richiesto applicarsi la squalifica nella misura minima di 30 (trenta) giorni. Il signor Braghieri, non assistito, dichiarava spontaneamente di aderire alle richieste della Procura Federale.

MOTIVI

I fatti contestati nel deferimento sono stati provati nonché ammessi dalle parti coinvolte e in particolare dallo stesso Braghieri. Appare evidente come il comportamento assunto, aver percorso parte del percorso con la propria figlia in braccio, pur fondato su una volontà di mera condivisione del momento sportivo, costituisce una violazione disciplinare sia per l'accesso al percorso di soggetti estranei alla competizione sia per via della sua generale pericolosità dell'azione e dei possibili danni o responsabilità che potrebbero coinvolgere altri concorrenti o gli stessi organizzatori della manifestazione. Senza voler esasperare l'illegittimità dell'azione posta a fondamento del deferimento, infatti, resta fondamentale, a parere di questo Tribunale, garantire la sicurezza delle competizioni sportive e, pertanto, che sul percorso ci siano solo atleti regolarmente tesserati e soggetti autorizzati. La presenza di altri soggetti, animali o altro, laddove permessa, deve essere regolamentata, autorizzata e conosciuta fin dall'inizio da tutti i soggetti partecipanti. Il Regolamento per lo Svolgimento delle gare *“non stadia”*, infatti, prevede espressamente che: *“All'interno del percorso di gara o nelle aree di*



competizione delimitate possono accedere esclusivamente: a) gli atleti impegnati nelle gare, accompagnati dai giudici; b) i giudici e cronometristi in servizio; c) il medico della manifestazione e la struttura sanitaria di servizio; d) gli addetti al percorso, nel numero concordato tra il Delegato Tecnico e l'Organizzatore; e) i responsabili delle apparecchiature tecniche ed informatiche, nel numero concordato tra il Delegato Tecnico ed i partner tecnologici; f) i responsabili delle premiazioni, nel numero prefissato dall'organizzatore; g) i fotografi e gli operatori televisivi nel numero concordato tra il Delegato Tecnico e l'Organizzatore; h) il Presidente della FIDAL, i Vicepresidenti, il Segretario Federale, i Direttori Tecnici Federali, il Responsabile dell'Area Organizzazione Sportiva, il Fiduciario Nazionale GGG. Nelle manifestazioni Regionali e Provinciali possono accedere, oltre alle persone di cui al presente comma h), anche le analoghe figure a carattere regionale e provinciale; i) il Responsabile dell'organizzazione e altre persone, in numero limitato, da lui autorizzate". Tale previsione deriva dalla necessità di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e, altresì, la certezza di un percorso di gara nel quale possano trovarsi solo soggetti autorizzati, salvaguardando l'incolumità degli stessi partecipanti nonché ogni eventuale e necessaria azione di intervento, in sicurezza, da parte di mezzi di soccorso. La violazione commessa dal deferito, pertanto, viola i rapporti di correttezza con gli altri concorrenti sotto il profilo del comportamento da tenersi sul percorso di gara che deve improntarsi, appunto, ai principi sopra esposti. Se, infatti, si consentisse un diffuso ingresso all'interno del circuito di gare su strada di soggetti non impegnati nella competizione, in qualsiasi forma o modalità non prevista, verrebbe fortemente messa a rischio l'intera manifestazione, e, in particolare, la sua sicurezza.

La responsabilità del deferito, così come sopra circoscritta, rileva pertanto in relazione al disposto dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL, secondo il quale: *"Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport"*.

Tanto sopra esposto, si ritiene di poter accogliere integralmente le richieste sanzionatorie congiunte formulate dalle parti, anche con riferimento all'applicazione della sanzione minima per la società con riduzione di un terzo potendosi riconoscere nel fatto contestato e nel comportamento tenuto successivamente anche in udienza le attenuanti generiche,

P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, in accoglimento dell'atto di deferimento, visti i fatti contestati,

DICHIARA

la responsabilità del deferito **Marcello BRAGHIERI** per i fatti di cui al deferimento e, in particolare, per violazione degli art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; artt. 1, 2, 3 e 4 Codice di Comportamento Sportivo CONI anche in relazione alle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni nazionali e al Regolamento Tecnico Internazionale.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La responsabilità della società **A.S.D. NAVIGLIO RUNNING TEAM (Cod. MI913)**, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Christian Balzaretti - a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL,

APPLICA

Al signor **Marcello Braghieri** la sanzione della squalifica minima prevista, determinata in **giorni 30 (trenta)**.
Alla società **ASD Naviglio Running Team** la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00), diminuita di un terzo per il riconoscimento delle attenuanti generiche a **euro 333,33 (trecentotrentatre/33)**.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti, al Difensore e all'Ufficio del Procuratore Federale e **l'immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso, il 25 novembre 2024

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stefano Feltrin

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gianpiero Orsino

